



CITTA' DI VIGEVANO

**U.O.C. Segreteria Comando, Contravvenzioni, Contenzioso, Infortunistica
Stradale**

U.O.S. Segreteria Comando

ORDINANZA SINDACALE N. 20 / 2020

Oggetto: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 5 DEL D.LGS. 267/2000 - MODIFICA DEGLI ORARI DI VENDITA E SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE ALCOLICHE DI QUALSIASI GRADAZIONE PER MOTIVI DI PREVENZIONE DAL CONTAGIO DA COVID-19

IL SINDACO

Visti:

- l'art. 50, comma 5 del D.lgs 18/08/2000, n. 267, nel testo modificato dall'art. 8, comma 1 del d.l. 20/02/2017, n. 14 convertito nella legge 18/04/2017, n. 48, che contiene disposizioni e norme in materia di sicurezza delle città e che consente al sindaco l'adozione di ordinanze contingibili e urgenti, anche intervenendo in materia di orario di vendita per asporto di bevande alcoliche e/o superalcoliche;
- la legge 24/11/1981, n. 689 e il relativo regolamento di attuazione, ovvero, il d.p.r. 29/07/1982, n. 571;
- il R.D. 18/06/1931, n. 773;
- il R.D. 06/05/1940, n. 635;
- la Legge 24/11/1981, n. 689;
- la Legge 25/08/1991, n. 287;
- il D. Lgs. 31/03/1998, n. 114;
- la deliberazione del Consiglio dei Ministri 31/01/2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza igienico-sanitaria per COVID-19;

- il d.l. 25/03/2020, n. 19 a oggetto “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19” e, in particolare, il suo art. 3, convertito nella legge 22/05/2020, n. 35;
- il d.p.c.m. 26/04/2020, a oggetto “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
- il d.p.c.m. 11/06/2020;
- l'ordinanza del Presidente di Regione Lombardia 12/06/2020, n. 566, a oggetto “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 3 del Decreto legge 25 marzo 2020, n.19 e dell'art. 1 comma 16 del decreto-legge 16 maggio 2020 n. 33”;

Premesso che:

- l'art. 50, comma 5 del d.lgs. 18/08/2000, n. 267, così come modificato dall'art. 8, comma 1, lett. a), del d.l. 20/02/2017, n. 14, convertito nella legge 18/04/2017, n. 48, consente al Sindaco l'adozione di ordinanze contingibili e urgenti “quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi in materia di orario di vendita, anche per asporto, di bevande alcoliche e superalcoliche”;
- le attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande devono esercitarsi nel rispetto delle misure di sicurezza;
- sono vietati gli assembramenti di persone, in quanto potenziale veicolo di contagio con conseguente rischio di innalzamento della curva di diffusione del virus COVID-19;

Considerato che:

- a seguito dell'apertura degli esercizi commerciali e dei pubblici esercizi, comprese le attività artigianali con asporto, si sono verificati assembramenti di persone in violazione delle misure di prevenzione COVID-19 adottate a livello nazionale e regionale, sia in tema di rispetto di distanze di sicurezza, sia con riguardo all'uso dei dispositivi di protezione individuale (mascherine);
- pur in presenza dei dovuti accertamenti e controlli da parte delle forze dell'ordine non è possibile scongiurare la formazione di assembramenti e contrastare il mancato rispetto delle misure di distanziamento sociale imposti dalla normativa vigente in relazione all'emergenza igienico-sanitaria dovuta alla diffusione del virus COVID-19;

· nella maggior parte dei casi, gli assembramenti si sono determinati in prossimità degli esercizi suddetti nei quali è consentita la vendita da asporto di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, con conseguente consumo in loco delle stesse, sia all'interno che all'esterno;

· la consumazione in itinere di bevande alcoliche – a prescindere dalla relativa gradazione – concorre a determinare comportamenti palesemente contrari all'ordine pubblico, determinando anche situazioni di abbandono in luoghi pubblici o aperti al pubblico di bottiglie di vetro e altri oggetti;

Ritenuto:

1. di vietare, in supermercati e negozi di generi alimentari, la vendita di bevande alcoliche di asporto dopo le ore 21:00;

2. di vietare a bar, ristoranti e locali di intrattenimento, la vendita di bevande per asporto dopo le ore 21:00, con conseguente limitazione, fino al orario di chiusura, della somministrazione di alcolici solo per la consumazione al tavolo.

3. di vietare la vendita di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione per asporto negli esercizi commerciali, nonché tramite distributori automatici dalle 21.00 alle 07.00, da parte di tutte le tipologie di esercizi commerciali, attività artigianali da asporto e distributori automatici. Resta consentito, nel rispetto delle norme di sicurezza attualmente vigenti, la consumazione di bevande solo all'interno dei pubblici esercizi in sede fissa e all'esterno degli stessi, nelle aree in concessione esclusivamente con servizio al tavolo;

5. di limitare gli effetti della presente ordinanza fino a tutto il 12/07/2020;

6. fatto salvo che non costituisca reato, l'inosservanza dei divieti di cui alla presente ordinanza comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 2 decreto legge 16 maggio 2020, n. 33.

7. di pubblicare la presente ordinanza all'Albo on line, sulla Home Page del sito istituzionale.

ORDINA

IN VIA PROVVISORIA E A TITOLO SPERIMENTALE

1. di vietare, in supermercati e negozi di generi alimentari, la vendita di bevande alcoliche di asporto dopo le ore 21:00;

2. di vietare a bar, ristoranti e locali di intrattenimento, la vendita di bevande per asporto dopo le ore 21:00, con conseguente limitazione, fino al orario di chiusura, della somministrazione di alcolici solo

per la consumazione al tavolo.

3. di vietare la vendita di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione per asporto negli esercizi commerciali, nonché tramite distributori automatici dalle 21.00 alle 07.00, da parte di tutte le tipologie di esercizi commerciali, attività artigianali da asporto e distributori automatici. Resta consentito, nel rispetto delle norme di sicurezza attualmente vigenti, la consumazione di bevande solo all'interno dei pubblici esercizi in sede fissa e all'esterno degli stessi, nelle aree in concessione esclusivamente con servizio al tavolo;

5. di limitare gli effetti della presente ordinanza a fino a tutto il 12/07/2020;

6. fatto salvo che non costituisca reato, l'inosservanza dei divieti di cui alla presente ordinanza comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 2 decreto legge 16 maggio 2020, n. 33.

7. di pubblicare la presente ordinanza all'Albo on line, sulla Home Page del sito istituzionale.

DISPONE

L'invio in copia della presente ordinanza:

- alla Prefettura, Ufficio Territoriale del Governo di PAVIA;
- al Segretario Generale del Comune di Vigevano;
- a tutti gli uffici comunali per gli adempimenti di competenza;
- alla Polizia Locale, al Commissariato di Polizia di Stato di Vigevano, alla Compagnia della Guardia di Finanza di Vigevano e Comando Compagnia Carabinieri di Vigevano per la verifica dell'ottemperanza della presente Ordinanza;

AVVISA CHE

Avverso il presente provvedimento è concesso ricorso al TAR entro 60 gg. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dalla notifica, secondo quanto previsto dalle leggi vigenti. Lì, 05/06/2020

Lì, 25/06/2020

IL SINDACO
SALA ANDREA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
